



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

Il Procuratore della Repubblica

Ordine di servizio n. 13/2024

Oggetto: orario di apertura al pubblico

Viste le disposizioni interne concernenti la materia di cui all'oggetto;

rilevato che con riferimento alle diverse strutture amministrative dell'Ufficio è necessario evidenziare in maniera organica il doveroso rispetto della normativa primaria che regola l'orario di apertura al pubblico e, in particolare, il disposto dell'articolo 162 co. 1^l della legge n. 1196/1960 per come modificato dall'articolo 51 del decreto-legge n. 9/2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

sentito il Dirigente Amministrativo;

dispone

fermo restando la piena efficacia dei provvedimenti interni di maggior favore nella disciplina della resa dei servizi all'utenza, tutte le articolazioni amministrative di questa Procura della Repubblica (Uffici, Sezioni e Servizi) dovranno, comunque, garantire, dal lunedì al venerdì, l'apertura al pubblico dalle ore 8,30 alle ore 13,30.

Nulla è mutato in ordine alla resa dei servizi amministrativi nella giornata non lavorativa del sabato, della domenica e dei giorni festivi, per i quali rimangono in vigore le disposizioni vigenti.

Il presente provvedimento ha efficacia immediata.

Si comunichi per il tramite della posta elettronica ai Procuratori Aggiunti, ai Sostituti Procuratore e al Dirigente Amministrativo.

Si trasmetta copia al Procuratore Generale presso la Corte di Appello, al Presidente del Tribunale, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e al Presidente della Camera Penale.

Si dispone la pubblicazione sul sito *web* della Procura della Repubblica.

Napoli, 29 gennaio 2024

Il Procuratore della Repubblica

Nicola Gratteri

¹ **Art. 162 co 1 Orario di ufficio:** "Le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari, sentiti i capi delle cancellerie e segreterie interessate. ((Le cancellerie delle corti di appello e dei tribunali ordinari sono aperte al pubblico almeno quattro ore nei giorni feriali, secondo l'orario stabilito dai rispettivi presidenti, sentiti i capi delle cancellerie interessate.)"